



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Via Vittorio Emanuele, snc – 98060 MONTAGNAREALE – # 0941-315252 – # 0941-315235 – C.F.: 86000270834 – P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N. 04 DEL 01.04.14

OGGETTO: Ordinanza ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs 3.04.2006 n 152 e ss. mm. e ii. e art. 54 D. Lgs 267 del 18.08.2000e ss. mm. e ii. -

PREMESSO CHE con provvedimento n. 28 del 3/04/2012 il Soggetto Attuatore dell'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Siciliana ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1, dell'OPCM n. 388/2010, intervento sostitutivo per la durata massima di trenta giorni dalla notifica per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso i siti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio di riferimento dell'ATO ME2 S.p.A. inadempiente di cui fa parte, anche nella qualità di socio, questo comune;

- **CHE** con Ordinanza Sindacale n.21 dell'1/06/2012 si è provveduto ad *“intervenire, in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune”*;

- **CHE** successivamente, in permanenza delle condizioni già accertate in fase dell'emissione dell'O.S. N. 21 dell'1/06/2012, questo sindaco procedeva ad emettere ordinanza n. 43 del 29/09/2012 in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune - ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. vigente di fatto sino allo 07/01/2013;

- **CHE** al fine di verificare la permanenza delle condizioni fattuali inerenti l'emergenza prevista dall'art. 191 del D. Lgs 152/2006, questo Ente ha richiesto, all'ATO ME 2 S.p.A. con nota prot. n. 176 dell'11/01/2013 di far conoscere la eventuale persistenza della propria inattività;

- **CHE** l'ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione con propria nota prot. n. 249 del 15/01/2013 ha riscontrato la sopracitata nota confermando *“il permanere della scrivente S.p.A. nello stato già descritto nella precedente documentazione già in vostro possesso”*;

- **CHE** alla data del 30 marzo 2013, da giorni sul territorio comunale non venivano raccolti e conferiti in discarica i rifiuti solidi urbani depositati nei cassonetti, che si presentavano colmi e traboccanti;

- **CHE** con Ordinanza n. 11 del 30/03/2013 si è ordinato :

1 Per i motivi nell'Ordinanza espressi d'intervenire in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. ed art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii. sino all'avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;

2 Di derogare alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente, in particolare del D. Lgs n. 163/2006, ed alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società “Tirrenoambiente S.p.A.” ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006;

3 DI Affidare alla Ditta PIZZO PIPPO con sede in Via Belvedere n. 25, partita IVA 0122 0660839, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti PA000817, con decorrenza immediata e per la durata della presente ordinanza, l'espletamento del servizio al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali, in deroga, se necessario, alle norme di scelta del contraente

previste del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii. come recepito in Sicilia con L.R. n.12/2011, previsti per le varie fasi di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

4 Alla Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7 – Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, lo smaltimento con decorrenza immediata e per la durata della presente ordinanza in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale, ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n.152/2006 per la durata della validità della presente ordinanza; in deroga alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società “Tirrenoambiente S.p.A.” ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

- **CHE** successivamente con l'Ordinanza Sindacale n° 44 dello 01/10/2013, nel persistere delle condizioni che hanno determinato l'emissione dell' O.S. 11/2013, è stato assicurato il servizio di: raccolta, trasporto, conferimento in discarica e smaltimento, fino alla data del 31 dicembre 2013;

- **CHE** con l'Ordinanza Sindacale n° 01 dello 02/01/2014, nel persistere delle condizioni che hanno determinato l'emissione dell' O.S. 44/2013, è stato assicurato il servizio di: raccolta, trasporto, conferimento in discarica e smaltimento, fino alla data del 31 marzo 2014;

- **CHE**, stante quanto sopra, perdurando i prefati motivi ostativi allo svolgimento del servizio, si paventa la condizione emergenziale sanitaria ed ambientale già in precedenza verificatasi e scongiurata con gli interventi “*extra ordinem*”;

- **CHE**, il mancato svolgimento del servizio con la conseguente permanenza dei rifiuti nei cassonetti di raccolta allocati lungo le vie e le piazze dei centri abitati che si presenterebbero colmi e traboccanti di rifiuti abbandonati nei pressi degli stessi e che, in particolare, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della parte umida conferita in promiscuità con la parte secca, determinerebbe la formazione di percolato per le strade e l'emissione di miasmi come già avvenuto in precedenza e che ha determinato l'emanazione dell'ordinanza n. 21/2012 e l'ordinanza n. 43/2013 ai sensi dell'ex art. 191 del D.L.vo n. 152/2006;

- **CHE** i detti processi degenerativi possono creare condizioni di pericolosità per i cittadini;

- **CHE**, altresì, ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125 “*il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*”;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato;

VISTO l'art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che “*qualora si verificchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. omissis.....*”;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.115/2011;

VISTA la nota Prot. n.128 del 12 dicembre 2013 dell'Ufficio Gestione Commissario Straordinario ATO ME2, registrata al Protocollo generale di questo Ente al n° 7013 del 14.12.2013, che invitava : “*i Comuni interessati dall'approssimarsi della scadenza della validità temporale delle Ordinanze Sindacali emesse ex art. 191 T.U. 152/2006 e s.m.e i. per l'esecuzione del servizio di igiene urbana sul proprio territorio, a predisporre gli atti necessari – nelle forme meglio ritenute opportune – affinché il servizio di igiene urbana e quello di smaltimento, possono continuare senza interruzioni fino al 14 gennaio 2014 – data ultima prevista dalla Ordinanza Presidenziale n. 8/Rif del 27 settembre 2013*”;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 01/2014 i cui effetti sono cessati il 31 marzo 2014;

VISTA la nota dell'Ufficio Gestione Commissario Straordinario ATO ME2 nr. 153 del 28 marzo 2014, nostro Protocollo nr. 1762 del 28/03/2014, che invita il Sindaco a predisporre tutti gli atti necessari, nelle forme meglio ritenute opportune, affinché il servizio di igiene urbana e quello di smaltimento possano continuare senza interruzione;

RAVVISATO che in caso di mancata prevenzione si verificherebbero ineluttabilmente i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica per i motivi meglio sopra enucleati mediante anche l'intervento sostitutivo delle funzioni istituzionali prima dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione inadempiente, oggi della Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Provincia;

RITENUTO, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie, qualora dovesse verificarsi la necessità, per la scelta del contraente prevista dal D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. al fine di superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. n.152/2006 previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi, onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

RITENUTO, altresì, doversi derogare, per i motivi sopra detti, alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società "Tirrenoambiente S.p.A." ex comma 3 del già citato art.191 del d.lgs.n. 152/2006;

RITENUTO altresì, per i motivi sopra esposti, doversi derogare all' ex comma 4 del già citato art. 191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CHE i rifiuti da conferire non sono pericolosi in quanto individuati dall'art.6 del D.M. 27 settembre 2010, contraddistinti dal codice CER 200301 "rifiuti solidi urbani" e codice CER 200303 "rifiuti dalla pulizia stradale"; provenienti da questo Comune;

CHE il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente;

PREMESSO CHE con lettera raccomandata nostro prot. n. 6280 del 18/12/2012, è stato richiesto a delle imprese del settore di produrre a questo ente una propria proposta economica idonea ad assicurare anche il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che assimilabili;

PRESO ATTO che la pervenuta proposta della Ditta Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere n. 25-98060 Montagnareale (ME), risulta la più favorevole rispetto a quella prodotta da altra ditta;

CONSIDERATO che con l'O.S. 01/2014 è stato affidato alla ditta Pizzo Pippo di Montagnareale, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi;

PREMESSO che con note nostro Protocollo numero: 1749 del 27/03/2014 e 1761 del 28/03/2014, è stata chiesta per il periodo : 01/04/2014 – 30/09/2014, alla ditta Pizzo Pippo la disponibilità ad eseguire il servizio alle stesse e precedenti condizioni economiche che operative;

PRESO ATTO che la ditta Pizzo Pippo ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio dal 01 aprile 2014 al 30 settembre 2014 alle medesime e precedenti condizioni, nota registrata al numero di Protocollo Generale 1788. del 31 marzo 2014;

RITENUTO CHE il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo comune;

CHE i predetti rapporti e gli interventi, altresì, dovranno essere programmati in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e quanto necessario), affinché questo ente

possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

CHE alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno recuperati dall'incasso della T.A.R.I. dai soggetti passivi;

CONSIDERATO che con la sopra citata ordinanza sindacale n. 01/2014 è stato affidato alla Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7 – Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, lo smaltimento con decorrenza immediata in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra e provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale e che si è, indi, provveduto a sottoscrivere l'attinente Contratto di conferimento, ove si concordano patti e condizioni del servizio ordinato, che dovrà essere integrato. ;

VISTA la richiesta di disponibilità e successiva integrazione (Prot. nr. 1728 del 27/03/2014 e 1761 del 28/03/2014), inoltrata al gestore della discarica sita in C.da Zuppa' del Comune di Mazzarà Sant'Andrea società: Tirrenoambiente S.p.a., ad accettare nel proprio impianto i rifiuti prodotti sul territorio di questo Comune;

SENTITA la Tirrenoambiente S.p.a, che ribadisce la propria disponibilità espressa con nota loro Prot. 19/2014 del 14/01/2014, acclarata al Protocollo Generale di questo Ente al nr. 208 del 14/01/2014;

VISTA la nota Prot. 208 del 14 gennaio 2014 con la quale il gestore della discarica sita in C.da Zuppa' del Comune di Mazzarà Sant'Andrea, società: Tirrenoambiente S.p.a. rende nota la propria disponibilità a ricevere i rifiuti provenienti da attività di raccolta (codice CER 200301 "rifiuti solidi urbani non differenziati") e da attività di spazzamento (codice CER 200303 " residui dalla pulizia stradale") prodotti sul territorio di questo Comune;

VISTO, altresì, l'art. 13 della legge regionale n. 7/92 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art.32, 3 comma della legge 833/78;

VISTO l'art.40 della L.R. N. 30/93;

VISTO il Decreto dell'Assessore alla sanità della Regione Siciliana n. 13306 del 18/11/94, art.4, comma 1;

VISTO il comma 4 dell'art. 4 della L.R. N. 9/2010;

VISTA la L.R. n. 3/2013;

VISTO il Decreto Legge 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n. 15;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif. del 27 settembre 2013;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif. del 14 gennaio 2014;

VISTA la nota Prot. 153 del 28 marzo 2014 dell'Ufficio Gestione Commissario Straordinario ATO ME2;

RITENENDO opportuno e pratico programmare il servizio di igiene urbana e quello di smaltimento fino al **30 settembre 2014**, salvo nuove disposizioni normative;

ORDINA

1. Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di intervenire, giusto provvedimento del Presidente della Regione Siciliana, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. ed art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii. sino all'avvio operativo della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti **e comunque fino al 30 settembre 2014**, salvo nuova disposizioni normativa;
2. Di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente, in particolare del D. Lgs n. 163/2006, ed alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società "Tirrenoambiente S.p.A.", alla L.R. 9/2010 ed al comma 4 art. 191 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ;
3. Affidare alla Ditta PIZZO PIPPO con sede in Via Belvedere n. 25, partita IVA 01220660839, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti PA000817, con decorrenza immediata e per la durata della presente ordinanza, l'espletamento del servizio al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali, in deroga, se necessario, alle norme di scelta del contraente previste del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii. come recepito in Sicilia con L.R.

n.12/2011, previsti per le varie fasi di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

4. Alla Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7 – Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, lo smaltimento in discarica, con decorrenza immediata e per la durata della presente ordinanza, presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra e provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale, in deroga alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società “Tirrenoambiente S.p.A.” ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici; ;
5. Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D. Lgs 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente per queste ultime;
6. I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le prestazioni e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale: resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto necessario affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni cosicché si possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel rispetto dell'art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n.267.
7. Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata e ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo comune;
8. Alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.A.R.I. dai soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione, qualora occorra, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza nei confronti dell'A.T.O. ME 2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia;
9. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica- finanziaria provvederanno, ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.
10. Comunicare la presente ordinanza, ex comma 1 dell'art.191 del D.Lgs. n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito (ATO ME2 S.p.a., Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia), nonché al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Sicilia.
11. Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125/2008 al Prefetto di Messina anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente ordinanza;
12. Notificare copia della presente:
 - ✚ alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia;
 - ✚ all' Ufficio Gestione Commissario Straordinario ATO ME 2;
 - ✚ alle ditte Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere, 25- Montagnareale (ME) ed alla Tirrenoambiente S.p.A;

- + alla Stazione dei Carabinieri di Patti;
- + al Comandante dei Vigili Urbani;
- + all'Azienda sanitaria provinciale n.5 di Messina - Distretto di Patti;
- + alla Procura della Repubblica di Patti.

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, li 01.04.2014

Il Vice Sindaco
F.to Sig. Salvatore Sidoti